



EMENDAMENTI AS 3223

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO Stato (legge finanziaria 2005)***

Audizione Commissione Parlamentare Questioni regionali
Roma, 25 novembre 2004

Art. 6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

Dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis

2.bis Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003, incrementato del 4,8 per cento.

Al comma 4, dopo la lettera d) (ipotesi principale) inserire la seguente d-bis)

d-bis) le spese in conto capitale sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa

Al comma 4, dopo la lettera d) (ipotesi subordinata) inserire la seguente d-bis)

d-bis) le spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura.

di conseguenza **eliminare dal comma 2 ogni riferimento alle province**

L'emendamento è volto a garantire alle Province il mantenimento di standard qualitativi e quantitativi adeguati rispetto al processo di acquisizione di funzioni e deleghe che le ha viste, più dei Comuni, che le ha viste protagoniste nel corso del triennio 2001-2003.

Art. 9 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'art. 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Si richiede l'adeguamento al tasso di inflazione programmata dei trasferimenti erariali da destinare agli enti locali

Art.9 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 bis aggiungere il seguente:

7 –ter. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Le Province chiedono il rifinanziamento della misura volta a supportare lo sviluppo dei centri per l'impiego, come prevista nelle precedenti leggi finanziarie.

Art. 9 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Dopo il comma 7 ter aggiungere il seguente:

7 –quater. Al fine della restituzione alle Province del mancato incasso dell'Imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dalla legge 14 marzo 2003, n.39, è autorizzata per il 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Le Province attendono ancora il reintegro del mancato incasso dell'IPT, derivante dalla campagna di ecoincentivi promossa dal Governo nel primo trimestre del 2003. Tale stanziamento dovrà servire a coprire anche la parte eccedente il predetto stanziamento (che era pari a circa 31 milioni per Ipt e bollo Auto)

Art. 9 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8 Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'art.2, comma 18, della legge 27 dicembre 2004, n.350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

Si chiede che la compartecipazione Irpef, pari all'1% per le Province, venga "dinamizzata" e segua l'effettivo andamento del gettito.

Tabella F

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

Legge n.362 del 1998: Edilizia scolastica

art. 1 comma1 (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – Cap 7080)

2005	(30.987)	(60.000)
2006	(30.987)	(60.000)
2007	(30.987)	(60.000)

Il finanziamento della legge legge 23/96 non è assolutamente adeguato al fabbisogno degli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si ritiene pertanto necessario un congruo aumento dello stesso

